



Guida esplicativa: Recesso socio nelle società di capitali

L'art. 2473 c.c. disciplinante le ipotesi di recesso del socio, le modalità di esercizio del diritto stesso nonché le modalità di rimborso della partecipazione del socio uscente, nulla dispone relativamente alla pubblicità nel Registro delle Imprese.

Il comma 4° dell'art. 2473, prevede che le modalità di rimborso della partecipazione possano avvenire nei modi seguenti:

- a) mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione;
- b) mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato da parte dei soci;
- c) mediante utilizzazione di riserve disponibili;
- d) riducendo il capitale sociale, con la conseguente applicazione dell'art. 2482 c.c.

Se la liquidazione della quota avviene secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) si ritiene di poter invocare l'applicazione dell'art. 2470 c.c. poichè entrambe le fattispecie si concretizzano in un atto di acquisto (da parte rispettivamente dei soci o di un terzo) della quota del socio recedente. Ciò implica la redazione di un atto notarile il quale dovrà essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Nell'ipotesi di cui alla lettera d) è lo stesso legislatore ad indicarci lo strumento normativo da utilizzare al fine di rendere noto l'esercizio del diritto di recesso ovvero l'art. 2482 il quale al 2° comma consente che si dia esecuzione alla delibera di riduzione del capitale soltanto dopo che siano decorsi 90 giorni dall'iscrizione della delibera stessa nel Registro delle Imprese.

Più problematica è l'individuazione di una norma che supporti, stante il principio di tipicità che governa il sistema di pubblicità del registro delle imprese, la soggezione a pubblicità della fattispecie di cui al punto c).

Prendendo in considerazione le due considerazioni che seguono:

- il legislatore ampliando le cause di recesso ha inteso contemperare l'interesse del socio ad un'equa determinazione del valore della partecipazione e l'interesse all'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori sociali e l'interesse all'immediata conoscibilità delle variazioni della compagine sociale;
- il rimborso della quota mediante utilizzo di riserve disponibili, non potendo determinare l'acquisto della stessa da parte della società stante il divieto di cui all'art. 2474 c.c. né tanto meno una riduzione del capitale sociale essendo utilizzate le riserve disponibili, importa un "accrescimento" proporzionale della quota degli altri soci;

se ne deduce che il principio sotteso alle disposizioni di cui alla Legge 12 agosto 1993, n. 310, recante norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della compagine sociale nelle società a responsabilità limitata, debba essere tutelato anche se il mutamento soggettivo della titolarità delle partecipazioni avvenga tramite un procedimento indiretto.



Pertanto, ritenuta necessaria l'iscrizione nel Registro della fattispecie del recesso del socio tramite rimborso della partecipazione utilizzando le riserve disponibili, la relativa domanda dovrà essere presentata seguendo le modalità di seguito indicate:

Soggetti obbligati: gli amministratori

Termine: nessuno

Allegati:

- verbale di assemblea totalitaria dal quale emerga la volontà di tutti i soci di aumentare proporzionalmente le quote possedute.

Il verbale può essere così formato:

- originale informatico sottoscritto digitalmente dal soggetto/i firmatario/i per legge;
- copia informatica dell'originale cartaceo (ottenuta mediante scansione) in calce alla quale dovrà essere inserita la seguente dichiarazione di corrispondenza:
“il sottoscritto.....in qualità di amministratore della società.....,
tramite apposizione della propria firma digitale dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società”;
- copia informatica che riproduca il contenuto del documento e che riporti in calce la dichiarazione di corrispondenza resa e sottoscritta digitalmente da un amministratore.

Modulistica:

- S2 (indicare come “forma atto” C, come “codici atto” A99 e 508 e come data quella dalla quale ha effetto il recesso);
- mod. S compilato al riquadro 3 (elenco soci);
- Distinta Fedra firmata digitalmente

Diritti di segreteria

Sono dovuti gli ordinari diritti di segreteria e l'imposta di bollo.